



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER
FUNZIONI TECNICHE

(ex art. 45 D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e correttivo D.Lgs 209 del 31.12.2024)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 8 maggio 2025

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e del decreto legislativo n. 209 del 31.12.2024, si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture affidati dal Comune di Campagna Lupia

INDICE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II - Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto
- Art. 20 - Applicazione
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Art. 22 - Disposizioni finali

N.B.: all'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023) e dal presente Regolamento, che individua, al comma 2, i soggetti che attivano le procedure di affidamento nelle "Stazioni appaltanti ed Enti concedenti", ovvero qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o Ente aggiudicatore, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
Ai sensi del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" il presente Regolamento trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2026, anche ai progetti del PNRR-PNC, consentendo di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale.
2. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a procedure bandite successivamente al 01/07/2023.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dal presente regolamento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento (esclusi eventuali rinnovi di servizi e forniture), IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'ente, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - a) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - b) redazione del progetto esecutivo;
 - c) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - e) predisposizione dei documenti di gara
 - f) direzione dei lavori;
 - g) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - h) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - i) direzione dell'esecuzione;
 - j) collaboratori del direttore dell'esecuzione

- k) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - l) collaudo tecnico-amministrativo;
 - m) regolare esecuzione;
 - n) verifica di conformità
 - o) collaudo statico (ove necessario)
 - p) coordinamento dei flussi informativi
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. Con apposito provvedimento il Responsabile dell'Area competente costituisce la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo, individua i collaboratori che lo compongono e assegna a ciascuno di essi ruoli, attività e tempi di esecuzione dei compiti assegnati, nonché le percentuali assegnate a ciascuno.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione (ove possibile) e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile d'Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile d'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso soggetto. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, ad eccezione dei

- progetti finanziati con risorse PNRR;
- c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 45 del Codice e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore per l'esecuzione;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta
 - f) nel caso affidamenti senza procedura comparativa (vedi articolo 8 comma 2)

Art. 6 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, viene corrisposto l'incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dal presente Regolamento e dalla convenzione sottoscritta con la centrale di committenza o SUA. L'incentivo, comunque, non può essere superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo previsto dal presente Regolamento e la liquidazione dello stesso avviene mediante apposito atto a favore della centrale unica di committenza.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile d'Area di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori, servizi e forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate anche, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata per scaglioni in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,60%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,40%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 3.000.000,00	1,20%
da euro 3.000.001,00 fino a euro 4.000.000,00	1,00%
da euro 4.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,80%
oltre 5.000.001,00	0,55%

2. Il fondo è alimentato solo nel caso in cui l'affidamento venga effettuato almeno con una procedura comparativa.

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	1
Responsabile Unico del Progetto	13
Responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione	10
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	20
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3
Redazione del progetto esecutivo	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	25
Direzione dei lavori	2
Ufficio di direzione dei lavori	2
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudo tecnico-amministrativo	1
Regolare esecuzione	1
Collaudo statico	3
Coordinamento flussi informativi (introdotto dal decreto correttivo dal 1° gennaio 2025)	3
	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.
4. Nel caso in cui la procedura da affidarsi preveda l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui al comma 1 a personale esterno le economie derivanti dalle attività non svolte verranno utilizzate per incrementare la quota del 20% cosiddetto fondo per l'innovazione.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata per scaglioni in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 600.000,00	1,40%
da euro 600.001,00 fino a euro 800.000,00	1,20%
oltre 800.001,00 fino a euro 1.000.000,00	0,80%
oltre 1.000.001,00	0,55%

2. Il fondo è alimentato solo nel caso in cui l'affidamento venga effettuato almeno con una procedura comparativa.
3. Gli incentivi per gli affidamenti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione così come previsto dall'art. 114, comma 8, del DLgs 36/2023 nonché dall'allegato I.14. capo secondo.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	1
Responsabile Unico del Progetto	11
Responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione	10
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	15
Redazione del progetto (livello unico)	10
Predisposizione dei documenti di gara	25
Direzione dell'esecuzione	7
Collaboratori del direttore per l'esecuzione	8
Regolare esecuzione	5
Verifica conformità	5
Coordinamento dei flussi informativi (introdotto dal decreto correttivo dal 1° gennaio 2025)	3
	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.
5. Nel caso in cui la procedura da affidarsi preveda l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui al comma 1 a personale esterno le economie derivanti dalle attività non svolte verranno utilizzate per incrementare la quota del 20% cosiddetto fondo per l'innovazione.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nel presente regolamento. Ai fini della attribuzione il Responsabile d'Area tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile d'Area è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. ~~18~~ 16.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Se tra i destinatari dell'incentivazione figura anche il Responsabile dell'Area, il provvedimento di liquidazione del suo incentivo e la relativa scheda di cui al successivo art. 16 sono adottati dal Segretario comunale.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile d'area al Sindaco, al Segretario comunale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività oppure, in subordine, verrà ripartita secondo le modalità specificate all'art. 10, comma 3 e 12, comma 3.

Art. 15 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Nel caso di accertamento di errori e/o ritardi da parte del personale coinvolto, che abbiano causato ritardi o aumenti di costo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile contesta per iscritto gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.
4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nello schema sotto riportato.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 16 Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta in modo tempestivo, non appena si sia completamente conclusa la singola fase/attività incentivabile, con provvedimento di liquidazione del responsabile di settore, purchè non direttamente interessato, in coerenza con l'accertamento svolto dal RUP sulle attività effettivamente svolte da ciascun dipendente.
2. Nel caso in cui il responsabile di settore sia direttamente interessato, in quanto destinatario degli incentivi, il provvedimento di liquidazione è adottato dal Segretario comunale.
3. Sono ammesse liquidazioni infra-annuali nei seguenti casi:
 - quando esigenze di rendicontazione (per finanziamenti esterni) lo rendano necessario;
 - a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico/amministrativo, del certificato di regolare esecuzione o verifica conformità;
 - in ogni altro caso in cui il dirigente di riferimento lo ritenga motivatamente urgente e/o necessario.
4. Ai fini della liquidazione il Responsabile d'Area predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 17 – Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata ed anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 18 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli interventi (lavori, servizi, forniture) avviati dal 1 luglio 2023, data di efficacia del D. Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi (lavori, servizi, forniture) avviati dal 1 luglio 2023 e prima della data di pubblicazione del regolamento medesimo, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di rinvia alla disciplina applicabile in materia.